

SCHEDA 1



NEL MONDO

PREMESSA



ATTENZIONE!

Le leggi regionali del Friuli Venezia Giulia definiscono **emigranti o corregionali all'estero**:

- i cittadini emigrati dal Friuli Venezia Giulia;
- i cittadini emigrati già residenti negli ex territori italiani passati alla Repubblica socialista federativa di Jugoslava in forza del trattato di pace del 1947 e degli accordi di Osimo;
- i loro familiari e discendenti

che **risiedono stabilmente** fuori del territorio nazionale.

Con il termine **rimpatriati**, invece, la normativa regionale indica i corregionali che dai Paesi di emigrazione hanno fatto definitivo ritorno in Regione da non più di due anni e dopo una permanenza all'estero non inferiore a cinque anni continuati.

La permanenza all'estero deve risultare da documenti ufficiali rilasciati dai Comuni, da Autorità o enti previdenziali stranieri o italiani oppure, nei casi consentiti, da dichiarazione sostitutiva di certificazione.

1.1 - RISIEDERE ALL'ESTERO

La **residenza** è il luogo dove una persona ha la propria dimora abituale, cioè quello in cui trascorre la maggior parte del proprio tempo: i cittadini italiani possono essere residenti in Italia o all'estero.

Nel primo caso sono iscritti nell'**Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.)** del Comune italiano e si rivolgono direttamente ad esso per lo svolgimento di tutte le pratiche anagrafiche.

Nel secondo caso sono iscritti nell'**Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.)** e devono rivolgersi direttamente al Consolato italiano del luogo di residenza per lo svolgimento di tutte le pratiche anagrafiche relative. L'iscrizione è obbligatoria e permette l'utilizzo pieno dei vari **servizi consolari**, in particolare quelli relativi ai passaporti, alla cittadinanza, allo stato civile, alla leva, al notariato.

La **richiesta di iscrizione all'A.I.R.E.** va fatta al Consolato italiano del luogo di residenza compilando il modulo - Mod. Cons01 - con i propri dati anagrafici e quelli dei familiari conviventi e presentando un documento d'identità valido che per l'Argentina può essere: *Documento Nacional de Identidad*, oppure la *Cédula de Identidad* oppure *il Registro de Conducir*.

Il modulo viene trasmesso d'ufficio al Comune italiano, per la contemporanea cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) e l'iscrizione all'Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.). Il cittadino viene informato dell'iscrizione all'A.I.R.E. per mezzo di un atto amministrativo del Comune di provenienza, notificato dal Consolato italiano del luogo di residenza.



NOTA BENE!

Il cittadino può informare il Comune prima di trasferire la propria residenza all'estero, presentandosi di persona e munito di un valido documento di identificazione, all'Ufficio Anagrafe -

che apre la pratica d'iscrizione all'A.I.R.E., per il cui completamento il cittadino dovrà in ogni caso presentarsi al Consolato italiano competente. **In caso di mancata conferma da parte del Consolato il cittadino verrà cancellato dall'A.P.R. per irreperibilità e non per emigrazione all'estero.**

Chi emigra può richiedere all'Ufficio Matrimoni il **libretto di famiglia internazionale**, riconosciuto in sostituzione di certificati ed estratti di matrimonio, nascita e morte dalla maggior parte dei Paesi europei.

I cittadini italiani residenti all'estero devono comunicare al proprio Comune italiano, tramite l'ufficio consolare del luogo di residenza, ogni variazione relativa a indirizzo, cittadinanza, stato civile, composizione del nucleo familiare

Il **discendente di italiani** che chiede l'iscrizione all'A.I.R.E. deve prima presentare al Consolato tutta la documentazione necessaria per il riconoscimento della cittadinanza italiana ed accertarsi che la stessa venga trasmessa al Comune italiano competente; in caso contrario, il Comune rigetta la richiesta di iscrizione all'A.I.R.E.



ATTENZIONE!

- I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da una circoscrizione ad un'altra hanno l'obbligo di comunicare entro 90 giorni il nuovo domicilio dichiarando anche la composizione del proprio nucleo familiare;
- i cittadini italiani che risiedono nella circoscrizione consolare hanno l'obbligo di comunicare entro 90 giorni il loro cambiamento di indirizzo;
- i cittadini italiani che hanno fissato la residenza all'estero da oltre 90 giorni devono aggiornare presso l'ufficio Consolare il loro indirizzo.



NOTA BENE!

Il cittadino italiano iscritto all'A.I.R.E. può chiedere il rilascio della carta d'identità all'Anagrafe del Comune italiano d'origine.

Il rilascio della carta d'identità è immediato ed avviene con le stesse modalità previste per i cittadini residenti.

I documenti da presentare al momento della richiesta sono:

- Passaporto valido o certificato di cittadinanza rilasciato dall'autorità diplomatica italiana del luogo di residenza da non più di 3 mesi;
- 3 fotografie formato tessera uguali, recenti e a capo scoperto;
- carta d'identità precedente.

La carta d'identità è valida 5 anni e può essere rinnovata 180 giorni prima della scadenza.

Normativa di riferimento: D.P.R. 06.08.1974 n. 469 L. 21.01.1967 n. 1185; L. 15.05.1997 n° 127.

1.2 - I SERVIZI CONSOLARI

Gli **Uffici consolari all'estero** hanno le competenze che altri organi della Pubblica Amministrazione esercitano sul territorio nazionale.

Il **connazionale residente all'estero** ed iscritto all'anagrafe consolare, può rivolgersi al-

la propria Rappresentanza diplomatica per servizi di: formazione e trascrizione di atti di stato civile; pubblicazioni e celebrazione di matrimoni; rilascio e rinnovo di passaporti; atti inerenti alla cittadinanza; atti inerenti alla leva; atti notarili e testamenti, autentiche di firma, traduzioni e legalizzazioni; certificazioni doganali connesse al rimpatrio; atti inerenti al servizio elettorale; pratiche pensionistiche ed assistenza sociale; sussidi in denaro e contributi per cure mediche per i connazionali indigenti.

I Consolati assicurano ai connazionali **tutela e assistenza** in caso di violazione dei diritti fondamentali; limitazione o privazione della libertà personale; situazioni di emergenza; ricerca di familiari scomparse; pratiche di successione aperte all'estero; il rimpatrio delle salme.

I **connazionali temporaneamente presenti all'estero** possono rivolgersi ai Consolati per servizi di: assistenza in specifiche situazioni di emergenza individuali o collettive che richiedano interventi a tutela dell'integrità, dell'incolumità e della libertà personale; informazioni su medici, centri di cura, avvocati e traduttori di fiducia, cui rivolgersi in caso di necessità; rilascio a titolo gratuito di un documento di viaggio per il solo rientro in Italia, in caso di furto o smarrimento del passaporto o della carta di identità.

Tra i **servizi consolari**, ne ricordiamo alcuni.

1.2.1 - PASSAPORTI

Il passaporto italiano ha una **validità di cinque anni** e si può **rinnovare, per una sola volta**, per altri cinque anni.

Può chiedere il passaporto italiano :

- chi è nato in Italia e chi, essendosi naturalizzato, abbia riacquisito/acquisito la cittadinanza italiana;
- chi è nato all'estero, figlio di cittadini italiani, che abbia completato la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana;
- la donna sposata con cittadino italiano prima del 27.04.1983 che abbia trascritto in Italia il proprio atto di matrimonio.

Per il rilascio/rinnovo del passaporto, l'autorità consolare effettua tutti gli adempimenti previsti dalla legge italiana, che sono: identificazione del richiedente, accertamento sulla cittadinanza italiana e sugli obblighi di leva, acquisizione dell'atto di assenso di entrambi i genitori per il passaporto intestato ad un minore, concessione dell'autorizzazione per il rilascio/rinnovo del passaporto al genitore con prole minore. Ricordiamo che ai genitori legittimi sono equiparati i genitori conviventi se residenti in Italia, mentre in tutti gli altri casi è necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare.

Dal 15.10.1998 è in vigore un nuovo tipo di passaporto, a lettura ottica, proposto in due versioni (a 32 e a 48 pagine) ed a costi differenti.

RILASCIO/RINNOVO DEL PASSAPORTO

Per il rilascio o rinnovo del passaporto è necessario :

1. presentare la richiesta, che ha funzione di autocertificazione, e firmarla davanti al funzionario consolare;
2. presentare il passaporto in scadenza;

3. presentare un documento d'identità italiano o argentino in corso di validità (rilasciato da non più di 10 anni e che consenta l'identificazione). I Consolati in Argentina accettano: *Carta d'identità italiana*, oppure *Passaporto italiano*, oppure *Cédula de identidad argentina*, oppure *D.N.I. argentino*, oppure *patente de guida argentina*, oppure *passaporto argentino*;
4. dimostrare il proprio domicilio in giurisdizione del Consolato al quale si fa richiesta, presentando *D.N.I. argentino*, oppure *Cédula de identidad del Mercosur* rilasciata dalla *Policia Federal*, oppure *patente di guida argentina* in corso di validità;
5. allegare 2 fotografie recenti in bianco e nero o a colori, formato tessera (4x4 cm.) frontali nei seguenti casi:
 - a. quando si tratta del rilascio del primo passaporto italiano
 - b. quando il passaporto precedente ha scadenza decennale
 - c. se sono passati più di sei mesi dalla data di scadenza del passaporto che si vuole rinnovare
6. pagare il costo del libretto (\$5,20) e la tassa (\$30,00). In caso di rinnovo, il costo è di \$ 30,00. Il pagamento si può fare solo in contanti e in pesos argentini.
La tassa sarà valida per il primo anno di validità del passaporto. Negli anni successivi, qualora il titolare del passaporto intenda usufruire del documento, dovrà pagare nuovamente la tassa. Nessuna tassa è dovuta per gli anni in cui il passaporto non venga utilizzato.

Quando la domanda e la documentazione necessaria sono complete, il passaporto può essere rilasciato in giornata – salvo eccessivo impegno del personale consolare, che comporta un ritardo nel disbrigo delle pratiche.

La richiesta del passaporto deve essere fatta di persona.



ATTENZIONE!

Chi non è nato in Argentina deve portare D.N.I. per stranieri rilasciato dopo il 16.08.1992 oppure il certificato che rilascia la Cámara Nacional Electoral (25 de Mayo 245, Capital Federal) dove risulti che il richiedente non si è naturalizzato argentino.

Il rinnovo del passaporto italiano può essere richiesto a partire **da sei mesi prima** della scadenza e non oltre i sei mesi da essa. Superati questi ultimi sei mesi o comunque dieci anni dalla data del rilascio, si dovrà procedere ad un nuovo rilascio.

CASI PARTICOLARI

A) RICHIEDENTE CON FIGLI MINORENNI

I figli minori possono essere iscritti sul passaporto di uno o di entrambi i genitori (se entrambi sono cittadini italiani), a condizione che abbiano **meno di 16 anni** compiuti. Per la richiesta, è necessaria la presenza del minore e il consenso di entrambi i genitori.

Il richiedente con figli minori di 18 anni deve ottenere l'assenso dell'altro genitore al rilascio o al rinnovo del proprio passaporto, con una formale autorizzazione che deve essere acquisita dal funzionario pubblico competente (ufficiale comunale o notaio in Italia, funzionario consolare all'estero).

L'assenso può essere espresso recandosi personalmente in Consolato oppure se l'altro

genitore risiede fuori della circoscrizione consolare del richiedente, l'assenso deve essere dato presentandosi al Comune italiano di residenza oppure al Consolato italiano più vicino al luogo di dimora del genitore.

In caso di divorzio, separazione o se l'altro genitore è irreperibile o si rifiuta di firmare l'atto di assenso, l'Autorità Consolare può intervenire come giudice tutelare in casi particolarmente gravi, su richiesta dell'interessato, e autorizzare il rilascio o rinnovo del passaporto. Questa procedura **non può** essere sostituita da alcun documento giudiziale o notarile argentino.

B) RINNOVO DI PASSAPORTO RILASCIATO DA ALTRO UFFICIO

Quando il passaporto di cui il cittadino è in possesso è stato rilasciato da altro Ufficio (questure in Italia o Consolati italiani nel mondo), il Consolato deve ottenere l'autorizzazione (nulla osta) al rinnovo o rilascio di un passaporto nuovo dall'ufficio che ha messo o rinnovato il passaporto scaduto.

Bisogna tener presente che spesso occorrono parecchie settimane per ottenere il nulla osta, per cui diventa necessario calcolare con anticipo il rinnovo del proprio passaporto.

C) SMARRIMENTO O FURTO DEL PASSAPORTO DI CITTADINO ITALIANO RESIDENTE ALL'ESTERO

In caso di smarrimento o furto del passaporto la persona può richiederne uno nuovo presentando la relativa domanda accompagnata dall'originale della denuncia fatta alla Polizia Federal Argentina e compilando in Consolato l'apposita dichiarazione relativa allo smarrimento del passaporto.



ATTENZIONE!

Il Consolato **non può** rilasciare o rinnovare carte d'identità a cittadini italiani *temporaneamente* presenti all'estero, nemmeno in caso di furto o smarrimento. Anche in questi casi, la richiesta di rilascio/rinnovo dei documenti deve essere presentata al Comune italiano di residenza, accompagnando la domanda con la traduzione in italiano della denuncia di furto o smarrimento autenticata dal Consolato italiano competente per il territorio in cui è avvenuto il fatto. Solo in casi particolari, il Consolato può rilasciare o rinnovare il passaporto a cittadini non residenti all'estero, ma solo a titolo oneroso e previo nulla-osta della competente Questura italiana.

1.2.2 - STATO CIVILE

Lo Stato Civile si occupa della comunicazione ai Comuni italiani degli avvenimenti anagrafici più importanti nella vita dei cittadini italiani (nascita, matrimonio, nascita dei figli, divorzio, decesso, ecc.).

Non è necessaria alcuna legalizzazione per gli atti rilasciati dopo il 01.07.1990.

L'autorità consolare provvede in particolare:

- alla legalizzazione degli atti di stato civile emessi dall'autorità straniera e alla loro eventuale traduzione (e legalizzazione) in italiano, alla certificazione che la traduzione non eseguita dall'autorità consolare è conforme all'originale (atti gratuiti se per uso trascrizione);
- alla ricezione e richiesta di trascrizione degli atti di nascita, di matrimonio e di morte presso i competenti Comuni italiani; all'iscrizione, nei casi previsti, delle nascite e dei decessi nei registri dello stato civile;



ATTENZIONE!

In base a quanto stabilito dagli artt. 49, 51 e 67 dell'Ordinamento Italiano di Stato Civile (legge n.278 del 1939), **le dichiarazioni relative alla nascita di figli** dovranno effettuarsi entro 10 giorni dalla data di nascita davanti all'Autorità consolare del paese di residenza, per poter essere poi trasmesse al Comune di ultima residenza in Italia del genitore. Il mancato rispetto delle predette disposizioni e la tardiva presentazione della documentazione comporta ritardi nell'espletamento delle pratiche.

- alla richiesta presso i Comuni italiani ed all'affissione all'albo consolare delle pubblicazioni di matrimonio; al rilascio, ove prescritto, del nulla osta per la celebrazione del matrimonio presso le competenti autorità locali; alla celebrazione del matrimonio consolare (che può però essere rifiutata quando vi si oppongano le leggi locali o quando le parti non risiedano nella circoscrizione);



ATTENZIONE!

Per i **divorziati in Argentina e poi risposati**, il nuovo matrimonio sarà valido solo dietro presentazione della sentenza di divorzio passata in giudicato, legalizzata dal *Ministerio de Relaciones Exteriores* argentino e tradotta in italiano.

Se il divorzio non è registrato nel Comune competente, non si possono trascrivere i secondi matrimoni e i figli legittimi di questi ultimi non avranno in Italia tale "status".

- al ricevimento e successiva trasmissione ai Comuni italiani dei riconoscimenti di figli naturali, nonché dell'atto di assenso al riconoscimento da parte dell'altro genitore; al ricevimento e successiva trasmissione alle competenti Procure della Repubblica nel caso di riconoscimenti tardivi di figli naturali;
- al ricevimento ed alla trasmissione ai Comuni italiani delle sentenze straniere (divorzio, adozione);
- alla legalizzazione, ove prescritto, delle sentenze straniere e, a seconda dei casi, alla loro traduzione in italiano, alla legalizzazione della loro traduzione o alla certificazione che la traduzione non eseguita dall'autorità consolare è conforme all'originale (tali atti sono gratuiti se per uso trascrizione);
- al rilascio di certificati dello stato civile, anche da presentare alle autorità locali, purché ne esistano gli estremi agli atti.

Con l'entrata in vigore della legge n. 127/1997 e del relativo regolamento di esecuzione in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, è ampiamente possibile il **ricorso all'autocertificazione**.



NOTA BENE!

È importante verificare sempre che i dati scritti sui certificati siano esatti (soprattutto nomi, cognomi, luoghi e date di nascita) e, in caso di errore, chiedere le correzioni prima di far tradurre gli atti errati. Gli uffici di Stato Civile italiani non accettano documenti argentini contenenti discordanze con gli originali italiani.

1.2.3 - SERVIZIO MILITARE

La legge 14 novembre 2000, n. 331 "Norme per l'istituzione del servizio militare professionale", ha profondamente mutato il sistema militare italiano: è stato infatti creato l'esercito di volontari e professionisti, con l'abolizione della leva obbligatoria per i nati dopo il 1985. Con legge 20 ottobre 1999, n. 380, "Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile", il servizio militare è stato aperto anche alle donne, **ma solo a carattere volontario**.

I cittadini italiani residenti all'estero hanno l'obbligo di arruolarsi ma non quello di prestare il servizio militare in tempo di pace: sono state infatti previste varie forme e modalità di dispensa autorizzata dal servizio.

L'inosservanza degli obblighi di leva può provocare gravi e spiacevoli conseguenze al momento dell'ingresso in Italia.

Il **precetto di leva (solo per i cittadini di sesso maschile)** proviene dal Comune di iscrizione anagrafica che lo inoltra direttamente all'ufficio consolare per la successiva notifica all'interessato. In ogni caso, il giovane residente all'estero è tenuto, **indipendentemente da ogni notifica**, a regolare la sua posizione di leva presso l'Ufficio consolare territorialmente competente.

L'ARRUOLAMENTO IN ARGENTINA

L'**arruolamento** è la procedura amministrativa con la quale chi è soggetto agli obblighi di leva viene dichiarato abile allo svolgimento del servizio militare.

All'estero deve essere richiesto presso l'Ufficio Consolare italiano del luogo di residenza e viene effettuato senza visita medica, salvo casi particolari, dopo il compimento del diciottesimo anno di età. Coloro che non si arruolano vengono dichiarati renitenti.

Per arruolarsi è necessario presentarsi personalmente all'ufficio consolare muniti di un documento di identità (*Documento Nacional de Identidad*) in corso di validità (rilasciato da non più di 10 anni). Per ottenere l'arruolamento è necessario che la nascita all'estero del cittadino italiano sia stata formalmente registrata in Italia.



ATTENZIONE !

In materia di servizio militare è in vigore l'accordo italo-argentino firmato a Buenos Aires l'8 agosto 1938, reso esecutivo con R.D.L. 11 novembre 1938, n. 1822 (pubblicato in G. U. n. 280 del 9.12.1938) che prevede:

- 1) la dispensa in tempo di pace dagli obblighi militari italiani se si dimostra, mediante la presentazione di un documento ufficiale delle Autorità argentine, di avere regolato la posizione militare secondo le leggi argentine;
- 2) la dispensa in tempo di pace dagli obblighi militari argentini se si dimostra, mediante presentazione di un documento ufficiale delle Autorità italiane, di avere regolato la posizione militare secondo le leggi italiane;
- 3) la dispensa italiana o argentina non pregiudica la cittadinanza o l'eventuale richiesta di naturalizzazione.

IL RILASCIO DELLA DISPENSA

Dopo la presentazione e la verifica dei documenti, il Consolato provvede all'arruolamento e consegna la "*Dispensa dal presentarsi alle armi in tempo di pace*", comunicando l'avvenuto arruolamento alle Autorità militari italiane affinché queste ultime

ratifichino il provvedimento.

La dispensa ha validità definitiva solo dopo la ratifica da parte delle Autorità militare italiane, non solleva dall'obbligo di prestare il servizio militare ma sospende tale obbligo finché sussistono le condizioni che hanno determinato il rilascio. La dispensa mantiene la propria validità solo se il cittadino continua a risiedere stabilmente all'estero fino al compimento del ventisettesimo anno d'età.

RISSUMENDO...

- I residenti all'estero, espatriati prima del compimento del diciottesimo anno di età sono arruolati senza visita e dispensati dalla presentazione alle armi;
- lo stesso vale per coloro che sono espatriati dopo il diciottesimo ma entro il compimento del ventiquattresimo anno d'età, purché l'espatrio sia stato determinato da motivi di lavoro o familiari;
- coloro che usufruiscono della dispensa dal presentarsi alle armi, se rimpatriati o residenti all'estero dopo il raggiungimento del ventisettesimo anno d'età, sono dispensati dal compiere la ferma di leva;
- coloro che rimpatriano prima del compimento del ventisettesimo anno d'età sono dispensati dal compiere la ferma di leva se dimostrano di aver prestato almeno sei mesi di servizio militare effettivo in uno Stato estero di cui posseggano, a qualsiasi titolo e non solo per nascita, la cittadinanza.

CITTADINI ARRUOLATI IN ITALIA E SUCCESSIVAMENTE ESPATRIATI

Le persone che sono state dichiarate abili e arruolate dopo la visita medica di leva in Italia non possono trasferirsi all'estero per motivi di lavoro, di famiglia o di studio senza aver ottenuto, dal Distretto militare italiano di appartenenza, l'autorizzazione all'espatrio.

Coloro che non hanno richiesto e ottenuto il nulla-osta in Italia, devono rivolgersi al Consolato per fare domanda di autorizzazione a risiedere all'estero a tempo indeterminato entro e non oltre il giorno precedente la data prevista di presentazione per il servizio militare. La mancanza di questa autorizzazione fa incorrere nel reato di *"mancanza alla chiamata alle armi"*, ben più grave della renitenza.

RIENTRO TEMPORANEO IN ITALIA

Le persone che sono state autorizzate a non svolgere il servizio militare perché residenti all'estero, possono rientrare in Italia per brevi periodi senza che venga meno l'efficacia dell'autorizzazione. Prima della partenza per l'Italia devono richiedere al Consolato un *"Permesso di temporaneo rimpatrio"*, attestante che l'interessato è in regola con gli obblighi relativi al servizio militare.

Rimanere in Italia oltre la scadenza del permesso determina la fine del diritto alla dispensa e quindi l'avviamento alle armi con il primo contingente utile.

RIENTRO DEFINITIVO IN ITALIA

Il cittadino che rientra definitivamente in Italia prima di compiere 27 anni deve presentarsi immediatamente al Distretto militare di appartenenza.

Per quanto riguarda coloro che rientrano definitivamente in Italia dopo aver compiuto 27 anni di età, ci sono due possibili casi :

1. Cittadini che avevano regolarizzato la propria posizione militare: al loro arrivo in Italia devono recarsi al Distretto militare di appartenenza con i documenti che provano

la precedente residenza all'estero e il rientro in Italia dopo il compimento dei 27 anni;

2. Cittadini che non avevano regolarizzato la propria posizione militare: nonostante il fatto che il rientro avvenga dopo il compimento dei 27 anni, la persona potrebbe essere chiamata a svolgere il servizio militare, dal momento che gli obblighi relativi alla leva riguardano tutti i cittadini di sesso maschile dai 18 fino ai 45 anni di età.



ATTENZIONE!

Con un provvedimento annunciato il **17 maggio 2002**, il Ministero della Difesa ha annunciato di aver disposto che la Direzione generale della Leva adotti i provvedimenti necessari per concedere il beneficio della dispensa dalla ferma di leva ai giovani che, emigrando dai Paesi Sudamericani, e in particolare dall'Argentina, facciano ritorno in Italia. Il provvedimento viene adottato sulla base di quanto previsto dal Decreto Legislativo 504/97, con particolare riguardo alle disposizioni, in esso contenute, in tema di salvaguardia del diritto al lavoro, considerato che gli interessati, appena giunti in Italia potranno accettare qualsiasi forma di rapporto contrattuale.

OBIEZIONE DI COSCIENZA

L'obiezione di coscienza (o *servizio civile* – equiparato al servizio militare) può essere invocata da quei cittadini che sono contrari al servizio militare armato.

Le norme in materia (legge 8 luglio 1998, n.230) prevedono che non si può indagare sulla fondatezza delle motivazioni personali di chi sceglie di servire lo stato rifiutando le armi.

La legge prevede per i giovani italiani residenti all'estero la possibilità di effettuare il servizio civile direttamente nei paesi di residenza senza avere l'obbligo di rientrare in Italia, lavorando negli enti e nelle associazioni di volontariato del posto. Sono però necessari i regolamenti di applicazione, attualmente in corso di elaborazione, per rendere operativa questa disposizione.

1.2.4 - ATTI NOTARILI

L'Ufficio consolare svolge le funzioni notarili previste dall'ordinamento italiano in favore dei connazionali all'estero e nei casi in cui gli atti sono destinati a valere in Italia. Queste funzioni riguardano soprattutto il ricevimento di atti pubblici, gli atti notori, l'autenticazione di sottoscrizioni apposte a scritture private.

Per ottenere il rilascio di un atto notarile, è **assolutamente necessario** che l'interessato si rechi personalmente al Consolato, con un documento di riconoscimento (passaporto o carta d'identità) e, per alcuni atti particolari, con il codice fiscale.

Presso l'Ufficio Notarile del Consolato si possono chiedere una serie di atti che in Italia vengono eseguiti dai notai, in particolare le *procure* che possono essere **speciali** o **generali**:

- le **procure speciali** hanno un solo oggetto o riguardano una speciale categoria di affari del rappresentato;
- le **procure generali** riguardano tutti gli affari del rappresentato; sono meno consigliabili, dal momento che comportano un certo rischio: il procuratore ha infatti un'ampia possibilità di azione.

Sia le procure speciali che quelle generali, possono essere **revocate** . Per fare l'atto di revoca è necessario avere una copia della procura o, se la stessa è stata fatta nell'ufficio consolare al quale ci si rivolge per la revoca, indicare la data di rilascio.



ATTENZIONE!

Le procure si possono fare anche presso un qualunque notaio argentino, ma in tal caso, per valere in Italia, devono essere legalizzate dal *Colegio de Escribanos* e dal *Ministerio de Relaciones Exteriores* (apostille) e tradotte da traduttore giurato. L'ufficio consolare provvederà quindi a certificare la conformità della traduzione in italiano del testo originale.

Per fare una procura in Consolato, l'interessato deve presentarsi personalmente munito di un documento d'identità in corso di validità (ovvero rilasciato da non più di 10 anni e che consenta l'identificazione); se il richiedente non sa o non può firmare, deve farsi accompagnare da due testimoni maggiorenni. Deve quindi indicare con precisione :

- 1) cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo completo e, ove possibile, il proprio numero di codice fiscale italiano;
- 2) nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, professione e codice fiscale della persona a cui si vuole dare la procura (*il procuratore*);
- 3) le funzioni che il procuratore potrà svolgere.

Per ogni tipo di procura richiesta, sono necessari specifici documenti ovvero:

- **Procura generale** => codice fiscale, dati anagrafici, residenza della persona cui si intende conferire la procura generale. Se il richiedente è coniugato, in regime di comunione dei beni, la procura deve essere sottoscritta da entrambi i coniugi;
- **Procura generale alle liti** => Si conferisce ad un avvocato del quale occorre indicare le complete generalità e l'indirizzo dello studio.
- **Procura speciale alle liti** => Oltre ai dati sopra elencati, occorre indicare i dati di riferimento della causa (Tribunale competente e tipo di causa).
- **Procura speciale per l'acquisto o la vendita di immobili** => Dati anagrafici, residenza, professione e codice fiscale della persona cui si intende conferire la procura; codice fiscale dell'interessato ed una dettagliata descrizione dei beni (eventualmente copia dell'estratto catastale).
- **Procura speciale per vendita di autovetture** => Dati anagrafici, residenza, professione e codice fiscale del mandatario, libretto di proprietà dell'autovettura e codice fiscale del mandante.
- **Procura speciale a riscuotere** => Dati anagrafici, residenza, codice fiscale e professione del mandatario, codice fiscale del mandante, numero e data di emissione e denominazione dell'Ufficio pagatore, se si tratta di vaglia postale o assegno banca-rio. Nel caso di prelievo di somme da un conto corrente bancario o postale, è necessario indicare il nome dell'Istituto bancario o postale, il numero del conto o del libretto di deposito e la somma che si intende far prelevare dal conto.
- **Procura speciale per pubblicazioni matrimoniali** => Dati anagrafici, domicilio, residenza, stato civile e professione dei futuri sposi, e dati anagrafici e residenza dei due procuratori speciali.
- **Procura speciale per dichiarazione di successione** => Dati anagrafici, residenza, professione, codice fiscale della persona cui si intende conferire la procura; codice

fiscale dell'interessato e nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo e data di morte del defunto.

- **Procura speciale per rinuncia a eredità** => L'atto avviene in presenza di due testimoni. Occorrono: dati anagrafici del procuratore; residenza; professione; codice fiscale della persona cui si intende conferire la procura; codice fiscale dell'interessato; dati del defunto, comprensivi del luogo e data di nascita e di morte.
- **Procura speciale per accettare donazione** => L'atto avviene in presenza di due testimoni. Occorrono: dati anagrafici; residenza; professione; codice fiscale del mandatario; codice fiscale del mandante; dati anagrafici e residenza della persona che dona; descrizione dettagliata dei beni oggetto della donazione; possibilmente dati catastali.
- **Procura speciale a donare** => L'atto avviene in presenza di due testimoni. Occorrono: dati anagrafici; residenza; professione; codice fiscale del procuratore speciale; codice fiscale del mandante; descrizione dettagliata dei beni (con dati catastali dell'immobile) oggetto della donazione; generalità complete del beneficiario della donazione.
- **Deleghe**
 - Per riscuotere piccole somme, occorre indicare le generalità complete del delegato, residenza, codice fiscale, l'ammontare della somma da riscuotere, l'ufficio pagatore ed il codice fiscale del delegante.
 - Per il ritiro di diplomi, patenti, o altri documenti, occorre indicare le generalità complete e la residenza del delegato e la denominazione esatta dell'Istituto o dell'Ufficio presso cui ritirato il documento.
 - Per riscuotere la pensione, occorre indicare le generalità complete del delegato, il suo indirizzo ed il codice fiscale(oltre il codice fiscale del delegante). Bisogna inoltre specificare il numero e la categoria della pensione e l'Istituto pagatore.
 - Per il trasporto di masserizie a seguito di rimpatrio definitivo, occorrono le generalità complete del trasportatore, al sua residenza e la dichiarazione consolare di rimpatrio.
 - Per allaccio rete elettrica, fornitura idrica, gas, telefono ecc., occorrono le generalità complete del delegato, la sua residenza ed il Comune, la via ed il numero civico dell'abitazione dove devono essere effettuati gli allacci.
 - Per riscuotere i ratei di pensione maturati e non riscossi perché il titolare è deceduto, gli eredi possono delegare un'altra persona in Italia, e devono fornire oltre alle generalità e al codice fiscale del delegato, anche le generalità del defunto, il luogo e la data di morte.
- **Atto di affidamento dei minori** => I genitori che per motivi di lavoro risiedono all'estero con figli minori che rimangono in Italia, devono recarsi personalmente al Consolato, muniti di documento di riconoscimento, e fornire le generalità dei minori che intendono affidare, oltre al nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza della persona cui intendono affidarli.
- **Atto di assenso per rilascio di documento di viaggio (passaporti e carte d'identità) da parte di coniugi con figli minorenni o in favore dei figli minori residenti in Italia** => Documento d'identità valido; dati anagrafici e residenza dei familiari in favore dei quali si vuole rilasciare l'atto di assenso; dati anagrafici

dell'eventuale persona che accompagna in viaggio il minore.

- **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** => Può essere rilasciata per molteplici usi, i più frequenti sono: tariffa agevolata ENEL (bisogna specificare il Comune, la via ed il numero civico dell'abitazione); Antimafia; eredità (è necessario indicare le generalità del defunto, luogo e data di morte, e le generalità complete di tutti gli eredi); credito agevolato (è necessario specificare in quale Comune si ha intenzione di utilizzare la somma concessa).
- **Dichiarazione di vendita di autovettura** => E' necessario il libretto di proprietà dell'autovettura, o copia autenticata dello stesso; generalità complete e l'indirizzo di chi compra ed il prezzo di vendita dell'autovettura.
- **Autentica di firma** => L'interessato deve esibire un valido documento di riconoscimento e deve firmare in presenza dell'impiegato.
- **Autentica di fotografia** => L'interessato deve recarsi al Consolato munito di documento di riconoscimento e di tre fotografie uguali, formato tessera.
- **Autentica di fotocopia di qualsiasi documento** => Assieme alla fotocopia è necessario esibire l'originale fotocopiato.
- **Traduzioni** => possono essere eseguite:
 - Da un traduttore giurato: l'elenco con i nominativi dei traduttori giurati è disponibile, a richiesta, presso il Consolato. In questo caso, la traduzione può essere presentata o inviata al Consolato che provvede alla legalizzazione della firma del traduttore;
 - Da altro traduttore: in questo caso, la traduzione deve essere presentata o inviata al Consolato per l'accertamento della conformità della traduzione all'originale. Se il tutto viene inviato per posta bisogna corrispondere per vaglia postale la somma corrispondente ai diritti consolari sull'atto.

1.2.5 – UFFICIO STUDI

L'Ufficio Studi del Consolato Generale italiano a Buenos Aires fornisce informazioni e consulenza per l'iscrizione a Scuole e Università in Italia e rilascia le necessarie dichiarazioni di valore per i titoli conseguiti presso Scuole e Università argentine affinché gli interessati possano ottenere:

- equipollenza dei titoli di studio primari e secondari con analoghi titoli italiani;
- iscrizione a scuole primarie, secondarie e facoltà universitarie in Italia;
- riconoscimento in Italia degli studi universitari parziali o totali compiuti in Argentina;
- borse di studio.

DOCUMENTI NECESSARI PER L'EQUIPOLLENZA DEL TITOLO DI STUDIO SECONDARIO

Titolo finale di scuola secondaria *in originale* + certificato analitico *in originale* + programmi di studio della scuola secondaria per ogni materia (timbrati e numerati dalla scuola) + dichiarazione rilasciata dalla scuola che attesti l'effettivo svolgimento dei programmi di studio + eventuali certificati di frequenza di corsi di lingua italiana.

DOCUMENTI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE A SCUOLE PRIMARIE O SECONDARIE IN ITALIA

Certificazione degli studi compiuti *in originale*.

DOCUMENTI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE A FACOLTÀ UNIVERSITARIE IN ITALIA

Titolo finale di scuola secondaria *in originale* + certificato analitico *in originale*.

L'iscrizione deve avvenire nei termini e nei modi indicati nell'ordinanza ministeriale sull'iscrizione degli stranieri che ogni anno fissa le condizioni e la data entro la quale è possibile l'iscrizione **che deve effettuarsi obbligatoriamente tramite il Consolato Generale**. Per l'Anno Accademico 2002/2003 l'iscrizione è stata realizzata dall'08.05.2002 all'08.06.2002.

DOCUMENTI NECESSARI PER IL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DEGLI STUDI UNIVERSITARI PARZIALI TOTALI COMPIUTI IN ARGENTINA

Titolo finale di scuola secondaria *in originale* + certificato analitico secondario *in originale* + titolo universitario *in originale* + certificato analitico degli studi universitari *in originale* + programmi di studio del corso di laurea per ogni materia (timbrati e numerati dall'Università) + dichiarazione rilasciata dall'Università che attesti l'effettivo svolgimento dei suddetti programmi di studio + curriculum degli studi compiuti dalla scuola primaria sino alle esperienze lavorative inerenti il titolo di studio posseduto, scritto in italiano.

DOCUMENTI NECESSARI PER LE BORSE DI STUDIO

I documenti richiesti dal relativo bando.

LEGALIZZAZIONE E TRADUZIONE DEI DOCUMENTI

Tutti i documenti vanno legalizzati presso *Ministerio de Educación* OPPURE *Ministerio de Interior* se i titoli sono stati rilasciati da una scuola della provincia di Buenos Aires OPPURE *Ministerio de Relaciones Exteriores*.

Dopo essere stati legalizzati tutti i documenti vanno tradotti in italiano da un traduttore pubblico. Per quanto riguarda i programmi di studio, è meglio mettersi in contatto con l'Università o l'Ufficio scolastico competente per verificare se sia necessaria la traduzione (per i contatti è possibile consultare il sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca www.mur.st.it).

Dopo essere stati tradotti, i titoli/certificati in ORIGINALE devono essere presentati all'Ufficio Studi del Consolato Generale che provvede alla: dichiarazione di traduzione conforme; dichiarazione di valore; eventuale certificazione aggiuntiva.



ATTENZIONE!

La presentazione ed il ritiro della suddetta documentazione può essere effettuata anche da altra persona munita di documento di riconoscimento e di una fotocopia del documento dell'interessato. È indispensabile presentare sempre una fotocopia di ogni documento da legalizzare, tranne dei programmi.

Le pratiche presso l'Ufficio Studi del Consolato sono gratuite se servono: per il proseguo degli studi; per le borse di studio; per l'equipollenza degli studi secondari; per il riconoscimento degli studi universitari.

TITOLI CONSEGUITI IN ITALIA

I connazionali che hanno studiato o conseguito titoli in Italia e vogliono continuare gli studi o far riconoscere titoli in Argentina, possono effettuare in Italia il percorso inverso seguendo queste tappe:

- legalizzazione delle schede di valutazione, pagelle, diplomi, lauree, ecc. presso gli Uffici scolastici di competenza; la Procura della Repubblica o Questura o Prefettura competente;
- traduzione in lingua spagnola da un traduttore giurato detti documenti;
- richiesta al Consolato argentino competente per territorio di legalizzazione delle traduzioni e la dichiarazione di valore di ciascun documento

INGRESSO IN ITALIA PER MOTIVI DI STUDIO

I discendenti da connazionali ma in possesso solo della cittadinanza argentina che intendono recarsi in Italia per motivi di studio devono necessariamente richiedere il VISTO di tipo D per l'ingresso in Italia, avviando la pratica presso l'Ufficio Visti di questo Consolato Generale.

I cittadini in possesso di doppia cittadinanza (italiana e argentina) non hanno bisogno di Visto per recarsi in Italia a studiare.

1.3 - IL DIRITTO DI VOTO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Nel corso del **2001**, il Parlamento italiano ha discusso e approvato la L. n. 593 del 28.12.2001 (G.U. n. 4 del 05.01.2002) "*Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*".

Questa legge completa il percorso avviato con la Legge Costituzionale n.1 del 2001, pubblicata sulla G.U. n. 19 del 24.01.2001 e con la Legge Costituzionale n. 1 del 2000 pubblicata sulla G. U. n. 15 del 20.01.2000, che avevano rimosso le limitazioni che impedivano l'esercizio del voto per i connazionali residenti all'estero.

In base a questi provvedimenti:

- si è stabilito che nel Parlamento italiano dovranno essere presenti dei rappresentanti eletti dai connazionali residenti all'estero;
- il numero di questi rappresentanti è fissato a 18: 12 deputati e 6 senatori;
- alla Camera i deputati totali continueranno ad essere 630, ma 12 provveranno dalla Circostrizione Estero appositamente costituita per gli italiani residenti fuori dal Paese;
- al Senato i membri continueranno ad essere 315 (più i senatori a vita), ma 6 saranno eletti in rappresentanza degli italiani all'estero.

DOVE VOTA L'ITALIANO ALL'ESTERO

Ad ogni elezione il cittadino italiano residente all'estero deve scegliere se votare nella Circostrizione estera o in Italia (nella circostrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui è iscritto) comunicando questa decisione al Consolato o alla

rappresentanza diplomatica.

LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

La **Circoscrizione Estero** è articolata in **quattro ripartizioni**, in ognuna delle quali viene eletto un deputato e un senatore. Gli altri seggi (fino al completamento dei 18 stabiliti) sono distribuiti in proporzione al numero di cittadini italiani che vi risiedono.

Le **quattro ripartizioni** sono:

- 1) **Europa** (compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia);
- 2) **America meridionale**;
- 3) **America settentrionale e centrale**;
- 4) **Africa, Asia, Oceania e Antartide**.

Il governo è tenuto a stilare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero per predisporre le liste elettorali. Ciò significa che sarà necessario unificare i dati dell'anagrafe degli italiani all'estero (AIRE) e quelli degli schedari consolari tenuti dal ministro dell'Interno (che al momento non coincidono).

I CANDIDATI

Nella circoscrizione Estero potranno candidarsi unicamente **cittadini italiani "residenti ed elettori"** in una delle quattro ripartizioni.

Ovviamente, valgono anche per la circoscrizione Estero tutte le cause di ineleggibilità previste dalle leggi elettorali italiane.

Nessun deputato o senatore o componente del governo potrà far parte contemporanea- mente di parlamenti o governi esteri.

Lo Stato italiano concluderà "apposite forme di collaborazione" con gli Stati in cui risiedono i cittadini italiani all'estero per garantire lo svolgimento della campagna elettorale.

COME SI VOTA

Al momento delle elezioni, i consolati invieranno agli elettori un plico contenente:

- un foglio con le istruzioni per votare;
- le liste dei candidati;
- il testo della legge n.593/2001;
- il certificato elettorale;
- la scheda elettorale;
- due buste: una senza nessuna indicazione (e serve per inserire la scheda - o le schede se si vota anche il Senato - votata) e una affrancata, con l'indirizzo del Consolato pre-stampato (e serve per rispedire la busta bianca e il certificato elettorale).

Spetta ai consolati inviare in Italia (in valigia diplomatica e per aereo) le buste arrivate entro le 16 del giovedì che precede la domenica elettorale. Le schede arrivate in ritardo saranno bruciate.

I seggi elettorali saranno costituiti presso l'**Ufficio centrale per la circoscrizione Estero** (da istituire presso la corte d'Appello di Roma), in numero di 1 ogni 5000 elettori. Lo spoglio sarà contestuale a quello nazionale.

Spetta a consolati e ambasciate adottare "iniziative atte a promuovere la più ampia comunicazione politica".